

DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015
73/2015/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS E CONTESTUALE EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 febbraio 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione del "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG) - e s.m.i. (di seguito: RQDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante "Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 74/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE

- le imprese di distribuzione sono destinatarie di una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento gas, tra cui:
 - ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett. a), della RQDG 09/12, l'obbligo di disporre, a partire dall'1 luglio 2009 e per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento, in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
 - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b) della RQDG 09/12 e dell'art. 14, comma 1, lett. c), ii), della RQDG 14/19, l'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento con un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
 - ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 e dell'art. 5, comma 1, delle Linee guida CIG n. 10 – aprile 2012 sull'esecuzione dell'attività di pronto intervento gas (di seguito: Linee guida CIG n. 10), l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare tempestivamente le richieste di pronto intervento in conformità con le disposizioni tecniche vigenti e, in particolare, l'obbligo di nominare in forma scritta il responsabile del pronto intervento;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, della RQDG 09/12, dall'1 gennaio dell'anno per il quale partecipa al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, l'impresa distributrice deve altresì soddisfare tutti i requisiti ivi indicati per ciascuno degli impianti di distribuzione da essa gestiti e, in particolare, deve disporre di procedure operative (fra le quali quelle del pronto intervento e gestione delle emergenze/incendi) nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'art. 28, comma 2, della RQDG 09/12.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- con deliberazione 74/2014/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;

- in attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all'esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dalla verifica ispettiva, effettuata nei giorni 11 e 12 settembre 2014, presso ATAC Civitanova S.p.A. Unipersonale (di seguito: ATAC Civitanova o Società), con riferimento al servizio di pronto intervento gas relativo all'impianto di distribuzione denominato "ATAC CIVITANOVA SPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO", è emerso che:
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. a), della RQDG 09/12, la Società ha provveduto ad acquistare ed installare il sistema di registrazione vocale solo a dicembre 2009 (punto 8 della *check list* e doc. 8.b allegato);
- in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. b), della RQDG 09/12 e dell'articolo 14, comma 1, lett. c), ii), della RQDG 14/19 risulta che la Società disponga di un centralino di pronto intervento dotato di autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna solo a partire dal 10 settembre 2014 (punto 8 della *check list* e doc. 8.c allegato);
- in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. a) della RQDG 14/19, nonché dell'art. 5, comma 1, delle Linee guida CIG n. 10, la Società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche, poiché al momento della telefonata effettuata dai militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati non è stato possibile comunicare con l'operatore tecnico reperibile, che non ha risposto ai diversi tentativi di chiamata compiuti (come risulta dalle dichiarazioni rese dalla stessa società: cfr. punto 3 della *check list*);
- in violazione dell'art. 14, comma 1, lett. a), della RQDG 14/19 nonché dell'art. 5, comma 1, delle Linee guida CIG n. 10, la Società avrebbe provveduto a nominare il responsabile del pronto intervento solo in data 13 maggio 2014 (punto 9 della *check list* e doc. 9.e) allegato)
- in violazione dell'art. 32, comma 2, della RQDG 09/12, la Società avrebbe provveduto ad adottare il "Piano di pronto intervento e gestione delle emergenze/incendi per impianti e reti gas metano" solo il 31 gennaio 2014, anziché il 1 gennaio 2009 (punto 9 della *check list* e doc. 9.c allegato).

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della delibera di avvio vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nel caso di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - a) effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - b) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di ATAC Civitanova S.p.A. Unipersonale;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'allegato A alla deliberazione 243/2012 e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della gravità della violazione, la condotta della Società si è posta in contrasto con la regolazione del servizio di pronto intervento prescritta dall'Autorità a garanzia della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. Si tiene conto, peraltro, dell'avvenuta completa cessazione delle condotte contestate;
 - con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la Società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità;
 - in merito alle condizioni economiche dell'agente, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall'esercente l'attività di distribuzione del

gas per l'anno 2014, si dispone invece del dato corrispondente per l'anno 2013 pari a circa 3.900.000 euro;

- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle dimensioni della Società e del prevalente interesse alla rapida definizione del procedimento, di determinare la sanzione nella misura di euro 17.100 euro (diciassettemilacentoeuro)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di ATAC Civitanova S.p.A., per le violazioni delle disposizioni in materia di servizio di pronto intervento gas di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/1995;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 17.100 euro (diciassettemilacentoeuro);
3. di allegare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (*Allegato A*);
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l'adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2 – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 della

- deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a ATAC Civitanova S.p.A. Unipersonale, Via del Casone n. 30, 62012, Civitanova Marche (MC) e mediante PEC, all'indirizzo ATAC.PEC@LEGALMAIL.IT, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni